

(N. 792)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(DE PIETRO)

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1954

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, concernente la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno.

ONOREVOLI SENATORI. — L'alluvione che tante distruzioni e lutti ha arrecato in alcuni Comuni della provincia di Salerno ha reso necessario e urgente disporre, con decreto avente valore di legge, la sospensione dell'esecuzione degli sfratti per la durata di un anno e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché del termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva fino al 26 gennaio 1955.

Il decreto anzidetto si inserisce nel quadro delle provvidenze adottate dal Governo a favore delle popolazioni colpite e dal suo stesso contenuto appare evidente il riferimento a quei « casi straordinari di necessità e di urgenza », nei quali il Governo è autorizzato ad emanare provvedimenti provvisori con forza di legge, alle condizioni indicate nell'articolo 77 della Costituzione.

A causa della grave situazione venutasi a creare in quella zona, è di intuitiva evidenza

il verificarsi — nei territori colpiti dall'alluvione — di una generale impossibilità di procurarsi la disponibilità di un nuovo locale e di eseguire gli atti idonei ad evitare il compimento di una prescrizione ovvero ad impedire una decadenza. Da qui la necessità di sospendere, per un congruo periodo di tempo, l'esecuzione degli sfratti ed il corso dei termini di prescrizione e di decadenza.

Per quanto riguarda particolarmente la sospensione dei termini anzidetti, è da tener presente che, in mancanza di un provvedimento avente forza di legge, la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza non potrebbe aver luogo in base alla legge comune, giacchè una impossibilità di fatto non può, di per sé, concretare una causa legale di sospensione o di interruzione della prescrizione e, quanto alla decadenza, si tratta di termini a cui non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione e nemmeno quelle che si riferiscono alla sospen-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione, salvo che sia disposto altrimenti (articolo 2964 del Codice civile).

Analoghe considerazioni devono farsi per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti, giacchè soltanto una norma avente forza di legge può sospendere l'efficacia esecutiva di una sentenza o di altro provvedimento, che disponga il rilascio di un immobile.

Il provvedimento ha riguardo non soltanto alla condizione dei titolari di diritti, soggetti a prescrizione o decadenza, ma anche alle persone, vincolate da obbligazioni cambiarie, le

quali, per effetto della scadenza dei vaglia cambiari o delle cambiali, si troverebbero a subire azioni esecutive. Ciò spiega perchè la sospensione del termine della scadenza dei titoli cambiari e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva presupponga anche che i titoli siano pagabili da debitori residenti nei Comuni colpiti dall'alluvione.

Tale è il contenuto del provvedimento adottato in via d'urgenza dal Governo, del quale si chiede ora al Parlamento, con l'unito disegno, la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, contenente norme per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decaduta in alcuni Comuni della provincia di Salerno.

ALLEGATO.

Decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 9 novembre 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

DECRETA :

Art. 1.

Nei comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Maiori, Minori, Vietri sul Mare e Tramonti è sospesa, per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti che dispongono lo sfratto da immobili urbani.

Nei medesimi Comuni il corso dei termini di prescrizione e quello dei termini, tanto legali quanto convenzionali, che importano decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, scadenti dal 26 ottobre 1954 al 26 gennaio 1955, sono sospesi fino a tutto il giorno 26 gennaio 1955.

È parimente sospeso fino a tutto il giorno 26 gennaio 1955 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 26 ottobre 1954, scadenti fra il 26 ottobre 1954 e il 26 gennaio 1955 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 7 novembre 1954.

EINAUDI

SCELBA - DE PIETRO.

Visto, il Guardasigilli : DE PIETRO.